

Delibera n. 58/2017

Procedimento per stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico. Proroga del termine di conclusione.

L'Autorità, nella sua riunione del 6 aprile 2017;

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) ed, in particolare, il comma 2, lettera d), che attribuisce all'Autorità il potere di *"stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta"*;
- VISTO** il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante il *"Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;
- VISTO** l'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in tema di qualità dei servizi pubblici, nazionali e locali;
- VISTO** il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo, e, in particolare, l'articolo 101 in tema di erogazione dei servizi pubblici;
- VISTO** l'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo alla carta della qualità dei servizi degli enti gestori che stipulano contratti di servizio con gli enti locali;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 2338/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativamente all'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri, la cui entrata in vigore è fissata al 24 dicembre 2017;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante *"Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario"*;

VISTO il “Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse” approvato con delibera dell’Autorità del 16 gennaio 2014, n. 5;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 54/2015 del 9 luglio 2015, con la quale è stato avviato il procedimento per stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, in attuazione del disposto di cui all’articolo 37, comma 2, lettera d), sopra richiamato, ed è stato fissato il termine di conclusione del procedimento alla data dell’8 luglio 2016;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 77/2016 del 7 luglio 2016, con la quale il termine di conclusione del procedimento è stato prorogato al 14 aprile 2017;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 48/2017 del 30 marzo 2017, con la quale è stato approvato l’atto di regolazione recante la definizione della metodologia per l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 201/2011 e dell’articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 1/2012, e, in particolare, la misura n. 4 che stabilisce che gli obblighi di servizio pubblico garantiscano “almeno le condizioni minime di qualità dei servizi ed il contenuto minimo dei diritti degli utenti definiti ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nonché il rispetto dei diritti dei passeggeri di cui ai relativi Regolamenti europei e disposizioni nazionali di esecuzione” (punto 1) e che “Rientra tra le condizioni minime di qualità dei servizi (...) una adeguata offerta di servizi negli orari nei quali maggiormente si concentra l’utenza che si sposta per ragioni di lavoro o di studio, come ad esempio nelle fasce orarie di punta dei periodi non festivi” (punto 2);

CONSIDERATO che nel sopra citato Regolamento (UE) n. 2338/2016, in vigore dal 24 dicembre 2017, l’elemento qualità assume un rilievo centrale nell’ambito del trasporto pubblico ferroviario di passeggeri, come emerge dall’espresso richiamo del rafforzamento della qualità dei servizi ferroviari tra gli obiettivi delle nuove disposizioni introdotte; è previsto inoltre, in particolare che: (i) le specifiche degli obblighi di servizio pubblico siano volte a produrre effetti positivi, tra l’altro, in termini di migliore qualità dei servizi; (ii) sia consentito procedere all’affidamento diretto qualora i relativi contratti si traducano, tra l’altro, in un miglioramento della qualità dei servizi, con riguardo agli indicatori specifici di prestazione quali la puntualità dei servizi, la frequenza delle operazioni ferroviarie, la qualità del materiale rotabile e la capacità di trasporto di passeggeri; (iii) il contratto del servizio affidato in via diretta debba includere i predetti indicatori specifici di prestazione, per la valutazione periodica dell’autorità competente, e anche le misure effettive e dissuasive che essa applicherà in caso di mancato rispetto dei requisiti di prestazione stabiliti; (iv) l’autorità competente, nella relazione annuale sugli obblighi di servizio

pubblico di sua competenza, debba inserire, tra l'altro, elementi per consentire il controllo e la valutazione delle prestazioni di servizi e della qualità;

CONSIDERATO che, in vista dell'entrata in vigore del predetto Regolamento (UE) n. 2338/2016, occorre procedere ad ulteriori approfondimenti che tengano conto delle nuove disposizioni introdotte, come sopra richiamate;

RITENUTO che, alla luce di quanto precede, occorre disporre di un ulteriore congruo periodo di tempo, che tenga conto anche delle successive fasi procedurali, per portare a conclusione il procedimento con l'adozione di un atto di regolazione;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. il termine di conclusione del procedimento per stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, avviato con la delibera n. 54/2015, è prorogato al 15 dicembre 2017.

Torino, 6 aprile 2017

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Camanzi